



Ordinanza sull'esercizio delle centrali di riserva per la produzione di energia elettrica destinata al mercato in caso di grave penuria

del...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 31 capoverso 2 lettera a, 32 capoverso 2 lettere a e c e 34 della legge del 17 giugno 2016¹ sull'approvvigionamento del Paese,

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica alle centrali elettriche di riserva secondo l'ordinanza del 25 gennaio 2023² sulla riserva invernale (OREI).

Art. 2 Principi

¹ Le centrali di riserva producono energia elettrica per il mercato in una situazione di grave penuria imminente o già sopraggiunta.

² Non producono energia elettrica per la riserva complementare.

Art. 3 Sospensione di disposizioni di altri atti normativi

Non sono applicabili le seguenti disposizioni:

- a. articolo 11 capoversi 1 e 2^{bis} 18 OREI;
- b. allegato 2 numeri 834 e 836 capoverso 1 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985³ contro l'inquinamento atmosferico;
- c. articolo 18 capoverso 6 della legge del 23 marzo 2007⁴ sull'approvvigionamento elettrico.

¹ RS 531

² RS 734.722

³ RS 814.318.142.1

⁴ RS 734.7

Art. 4 Limitazione delle emissioni

Le emissioni di ossidi di azoto e monossido di carbonio devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.

Art. 5 Autorizzazione

¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni è responsabile del rilascio dell'autorizzazione di esercizio.

² L'autorizzazione stabilisce quanto segue:

- a. la limitazione delle emissioni di ossidi di azoto e di monossido di carbonio;
- b. la limitazione delle emissioni foniche;
- c. le misure di protezione contro il rumore.

³ Le disposizioni cantonali e comunali sullo sfruttamento del calore residuo, sulla protezione dell'aria, sull'inquinamento fonico e sulle limitazioni della durata di esercizio non sono applicabili.

⁴ L'autorizzazione può prevedere ulteriori oneri.

⁵ È pubblicata nel Foglio federale.

Art. 6 Prontezza d'impiego, commercializzazione e fornitura

¹ I gestori delle centrali di riserva titolari di un'autorizzazione secondo l'articolo 5 devono rendere le centrali di riserva pronte all'impiego per tutta la durata di validità della presente ordinanza.

² Devono comunicare tempestivamente alla società nazionale di rete la potenza e l'energia disponibili e fornirle le informazioni necessarie per l'impiego.

³ La società nazionale di rete commercializza l'energia elettrica tramite aste sul mercato svizzero dell'elettricità e la preleva dai gestori in base alla disponibilità notificata.

⁴ I gestori devono fornire l'energia elettrica prelevata al gruppo di bilancio della società nazionale di rete. L'energia elettrica fornita è destinata al consumo in Svizzera.

Art. 7 Indennizzo

¹ I gestori delle centrali di riserva ricevono un indennizzo per le forniture.

² Per il calcolo dell'indennizzo si applica l'articolo 20 capoversi 3 e 4 OREI.

Art. 8 Obbligo di notifica dei gestori nei confronti delle autorità di vigilanza

I gestori devono notificare all'autorità cantonale preposta al controllo dell'inquinamento atmosferico entro una settimana:

- a. il loro obbligo a produrre energia elettrica;

- b. lo stato del contatore delle ore di esercizio, compresi i dati di lettura al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza. Notificano le medesime informazioni allo scadere della validità della presente ordinanza.

Art. 9 Obbligo di informazione della società nazionale di rete

¹ La società nazionale di rete informa il settore Energia dell'Approvvigionamento economico del Paese sugli effetti dell'esercizio delle centrali di riserva.

² Informa la Commissione federale dell'energia elettrica in particolare sulla quantità di energia elettrica supplementare prodotta, sui costi generati e sui profitti o sulle perdite realizzati.

Art. 10 Utilizzo dei profitti o delle perdite

Se dalla vendita dell'energia elettrica supplementare prodotta derivano profitti o perdite, il relativo importo deve essere preso in considerazione nel calcolo dei costi della riserva di energia elettrica secondo l'articolo 22 OREI.

Art. 11 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il/l'....⁵

² Ha effetto sino al

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, ...

⁵ Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).